



**B.U. ASSET IDROCARBURI - EDISON S.p.A. Distretto Operativo di Sambuceto
(CH)**

IMPIANTO: Campo Off Shore "Rospo Mare" Concessione Mineraria "B.C8.LF"

Coltivazione Greggio - Mare Adriatico - "Piattaforma Rospo Mare B"

Autorizzazione Integrata Ambientale secondo D.Lgs 152/06 art. 29 ter (ex D.lgs 18
febbraio 2005, n. 59)

ALLEGATO A21

Autorizzazione alla reiniezione
acque di strato



Roma

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare - Direzione Protezione Natura

Alla Capitaneria di Porto di Termoli

Per il tramite
del Reparto Ambientale Marino
SEDE

N.
Ripresenta al Foglio del
Prot. N.

Prot. DPN - 2009 - 0022128 del 20/10/2009

N.
Prot. N. Allegati

Oggetto: Decreto di autorizzazione alla reiniezione in unità geologica profonda delle acque risultanti dalla separazione dagli idrocarburi liquidi - Piattaforma Rospo Mare B.

Si chiede a codesta Capitaneria di Porto di provvedere alla notifica del decreto prot. DPN-DEC-2009-0001445 del 16/10/2009 (All. n. 1) in oggetto, restituendo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Ministero dello Sviluppo Economico copia del suddetto decreto debitamente sottoscritta dalla persona designata dalla Società EDISON S.p.A. quale proprio rappresentante.

Il Direttore ad interim della Div. VI

Dott. Oliviero Montanaro

All. 1

Ac



n. 12. tegli a cono...
Roma li 19/10/2009

Ac *Alciana*



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA

DEC/DPN/



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Protezione Natura

U.prot DPN-DEC-2009-0001445 del 16/10/2009

VISTA la Legge 31 dicembre 1982, n. 979;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO il D.M. 28 luglio 1994, con il quale viene data concreta attuazione alla disciplina degli scarichi nelle acque del mare dei materiali derivanti da unità di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi;

VISTO il D.M. 3 marzo 1998, con il quale viene disciplinata la prestazione della garanzia fideiussoria a copertura dei rischi connessi alle attività relative all'estrazione degli idrocarburi;

VISTO il D.I. 20 novembre 1978- del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministero della Marina Mercantile ed il Ministero delle Partecipazioni Statali, con il quale è stata accordata alla EDISON S.p.A. la concessione per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata "B.C8.LF", prorogata fino al 09/03/2018 con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 29/02/2008;

VISTA la deliberazione Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento assunta in data 4 febbraio 1977;

VISTO il parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, espresso con nota n. UL/2000/5868 del 22 luglio 2002;

VISTA la nota prot. n. 02/02/13/15160, del 19 agosto 2008 con la quale la Capitaneria di Porto di Termoli ha trasmesso l'istanza e la relativa documentazione allegata della società EDISON intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione alla reiniezione in unità geologiche profonde di 30.000 mc/anno di acque di strato derivanti dalla coltivazione di idrocarburi presso il campo petrolifero denominato "Rospo Mare";

VISTA la precedente autorizzazione, rilasciata con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio prot. DEC/DPN/2245 del 26/11/04;

VISTA la dichiarazione della Edison S.p.A. allegata all'istanza di rinnovo, e trasmessa con la nota della Capitaneria di Porto di Termoli, prot. n. 02/02/13/15160, del 19 agosto 2008 nella quale si riportano le modalità e le concentrazioni di utilizzo delle sostanze additive utilizzate e si attesta che tali sostanze rappresentano additivi

P

indispensabili per impedire corrosioni, fenomeni di ossidazione nonché lo sviluppo di microrganismi che possono danneggiare le condotte e gli impianti di reiniezione;

- VISTA** la dichiarazione della Edison S.p.A. allegata all'istanza di rinnovo, e trasmessa con la nota della Capitaneria di Porto di Termoli, prot. n. 02/02/13/15160, del 19 agosto 2008 con la quale si attesta "che le acque di strato reiniettate nel pozzo RSM 210 (R) non raggiungono altri sistemi idrici o nuocciono ad altri ecosistemi;
- VISTO** il parere della Società GALENO engineering s.r.l., allegato all'istanza di rinnovo, e trasmessa con la nota della Capitaneria di Porto di Termoli, prot. n. 02/02/13/15160, del 19 agosto 2008 nel quale si afferma "che esiste compatibilità chimica tra le acque di strato del giacimento ad olio di Rospo Mare da reiniettare nella stessa unità geologica attraverso il pozzo RSM 210 (R) e quelle contenute nella formazione geologica di destinazione";
- VISTA** la fideiussione bancaria n. 461487 del 10/11/04 trasmessa con nota del 18/09/2009 con la quale la Banca "Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA" si costituisce fideiussore della Società EDISON S.p.A., con sede legale in Foro Buonarrote, 31 Milano a favore del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi svolte dalla Società, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente;
- VISTA** la nota trasmessa dalla Società EDISON S.p.A. del 18/09/2009 con la quale Banca "Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA" ha modificato l'art. 3 della fideiussione bancaria n. 461487 del 10/11/04 in relazione alla durata della garanzia stessa;
- VISTA** la nota del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale Risorse Minerarie ed Energetiche prot. 0041965 del 03/04/2009 con la quale si esprime formalmente l'intesa al rilascio dell'autorizzazione in argomento.
- VISTI** gli esiti della riunione, tenutasi presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 28 aprile 2009 alla quale hanno partecipato rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche, dell'ISPRA, del Reparto Ambientale Marino e della Società EDISON S.p.A.;
- RITENUTO** che, sulla base della documentazione raccolta, sussistano i presupposti per il rilascio del rinnovo dell'autorizzazione, peraltro vincolata a particolari prescrizioni e termini;



DECRETA

Art. 1

La Società EDISON S.p.A. è autorizzata alla reiniezione in unità geologica profonda delle acque risultanti dalla separazione degli idrocarburi liquidi prodotti dagli impianti fissi di produzione *off-shore* denominati "Rospo Mare A, Rospo Mare B e Rospo Mare C" attraverso il pozzo di reiniezione "RSM 210" (R) ubicato nell'impianto fisso di produzione *off-shore* Rospo Mare B, sito al largo della costa di Termoli nel punto individuato dalle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine 42° 12' 45"N - Longitudine 14° 56' 48"E

Art.2

Le acque di strato prodotte, destinate ad essere reiniettate dovranno essere convogliate nella cisterna contraddistinta dal numero 6 sx del piano delle capacità del galleggiante "Alba Marina", di seguito denominata solo cisterna "6 sx".


Successivamente quest'ultime dovranno essere trasferite dal galleggiante "Alba Marina" al serbatoio polmone denominato "ID 101" sito sulla piattaforma di reiniezione Rospo Mare B. Il trasferimento dovrà avvenire solo attraverso l'utilizzo delle apposite cisterne dedicate del mezzo di assistenza asservito al campo petrolifero come individuato dalla Società concessionaria Edison S.p.a. e preventivamente comunicato rispetto all'entrata in esercizio alla Capitaneria di Porto di Termoli. Ad oggi il mezzo di assistenza asservito al campo petrolifero è il supply vessel "MED NOVE" e le cisterne del piano delle capacità del mezzo che saranno utilizzate sono la "Mud Tank Starbord" (di dritta) e la "Mud Tank Port" (di sinistra).

Le acque raccolte nel serbatoio polmone "ID 101" dovranno essere reiniettate attraverso il pozzo "RSM 210 (R)".

Art. 3

Le attività oggetto della presente autorizzazione saranno effettuate nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) le quantità annue di acque di strato reiniettate non dovranno essere superiori ai 30.000 metri cubi in un anno e le quantità massime reiniettate in un giorno non dovranno essere superiori ai 1000 metri cubi, così come indicato nella relazione tecnica allegata al presente decreto;
- b) le sostanze additive chimiche, impiegate nella separazione delle acque dagli idrocarburi e nell'attività di reiniezione e i rispettivi quantitativi di utilizzo, dovranno essere esclusivamente quelli presenti nella dichiarazione dalla società EDISON S.p.A. relativa alle sostanze additive indispensabili utilizzate, riportata in allegato al presente Decreto;



- c) le acque di strato da reiniettare in unità geologica profonda dovranno avere le stesse caratteristiche chimico-fisiche delle acque presenti nel giacimento recettore così da non perturbare l'equilibrio idrogeologico degli acquiferi insistenti nell'area del campo. In particolare, i trattamenti con additivi chimici, di cui al punto precedente, quali antiossidanti, anticorrosivi ed antimicrobici, non dovranno comportare modifiche o squilibri geochimici alle formazioni geologiche presenti;
- d) dovranno essere adottate tutte le possibili precauzioni per prevenire l'accidentale contaminazione delle acque risultanti dalla separazione degli idrocarburi con sostanze diverse da quelle non strettamente funzionali alle fasi di separazione e reiniezione delle acque di strato;
- e) nella cisterna denominata "6 sx" del galleggiante "Alba Marina" non dovranno essere immesse altre sostanze diverse dalle acque di strato derivanti dalla separazione degli idrocarburi liquidi stoccati sul galleggiante stesso;
- f) le cisterne del supply vessel, non dovranno essere adibite al trasporto di altre sostanze diverse dalle acque di strato stoccate nella cisterna "6 sx" del galleggiante "Alba Marina";
- g) tutte le operazioni dovranno essere svolte nel pieno e totale rispetto delle normative vigenti in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente marino e nel rispetto di quanto evidenziato nella domanda di autorizzazione e relativi allegati che sono parte integrante del presente decreto e che restano depositati agli atti del Comando del Compartimento Marittimo di Termoli anche ai fini dell'attività di controllo degli organi preposti alla vigilanza.

Art. 4

Le attività oggetto della presente autorizzazione dovranno essere sottoposte alle seguenti verifiche da parte dell' EDISON S.p.A.:

- a) durante il processo produttivo e di reiniezione dovranno essere effettuate, misurazioni volumetriche secondo le seguenti modalità:
- le misurazioni giornaliere riportate sul "Registro di Produzione" dei quantitativi di greggio e acqua di strato prodotti dagli impianti fissi di produzione off-shore denominati "Rospo Mare A", "Rospo Mare B" e "Rospo Mare C" e convogliati al galleggiante "Alba Marina" e stoccate nella cisterna 6 sx dovranno essere riepilogate mensilmente, per la parte relativa alle acque di strato, in apposito registro vistato, vidimato e paragrafato dalla Capitaneria di Porto di Termoli da tenersi a bordo del galleggiante "Alba Marina".
 - dovranno essere effettuate misurazioni dei volumi delle acque di strato, attraverso un contatore volumetrico posto a valle della cisterna "6 sx" del galleggiante "Alba Marina", sulla linea di trasferimento al supply vessel. I quantitativi così misurati dovranno essere riportati sul giornale di bordo del supply vessel stesso;
 - dovranno essere effettuate misurazioni dei volumi delle acque di strato trasferite dal supply vessel al pozzo reiniettore "RMS 210" (R). Gli esiti delle misurazioni



dovranno essere riportate in apposito registro vistato, vidimato e paragrafato dalla Capitaneria di Porto di Termoli da tenersi sulla piattaforma "Rospo Mare B".

Le registrazioni secondo le modalità sopra descritte dovranno riportare la data, i quantitativi, nonché, per quanto concerne i rilievi esperiti sul galleggiante "Alba Marina", le sostanze additive di cui al precedente articolo 3 comma b) con i tempi e i quantitativi dei trattamenti effettuati.

b) Dovranno essere effettuate analisi quali-quantitative delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque da reiniettare al fine di accertare la rispondenza qualitativa delle acque reiniettate con quelle prodotte secondo il seguente schema di campionamento:

- campione di acqua di strato prelevato dal separatore posizionato sulla piattaforma "Rospo Mare B";
- campione di acqua di strato prelevato dalla valvola manuale posizionata immediatamente prima della testa di pozzo di reiniezione ubicata sulla piattaforma "Rospo Mare B"
- campione di acqua di strato prelevato dalla valvola manuale posizionata a valle della cisterna di stoccaggio n. "6 sx" del galleggiante "Alba Marina" sulla linea di trasferimento al mezzo di assistenza.

Per ogni prelievo di acqua, i costituenti che dovranno essere ricercati e le frequenze di campionamento sono riportati rispettivamente nei commi a) e b) dell'Allegato 1 del presente Decreto.

I campionamenti e le analisi dovranno essere eseguiti da ente o istituto pubblico utilizzando procedure analitiche validate e i Rapporti di Prova in originale o in copia conforme dovranno essere trasmessi alla Capitaneria di Porto di Termoli. „

c) dovranno essere verificati trimestralmente i sistemi di sicurezza e controllo per evitare ogni dispersione o fuga di sostanze inquinanti durante le fasi di separazione, trasporto e reiniezione delle acque. Una relazione tecnico-descrittiva degli avvenuti controlli, degli esiti e degli eventuali interventi effettuati dovrà essere trasmessa, con cadenza minima annuale ed entro il mese di febbraio di ciascun anno, alla Capitaneria di Porto di Termoli.

Tutti gli esiti delle verifiche, la relativa documentazione e i registri di cui al comma a) del presente articolo, dovranno essere disponibili e aggiornati presso la Centrale di Santo Stefano Mare.

Inoltre, con cadenza trimestrale, copia della suddetta documentazione dovrà essere trasmessa, per il tramite della Capitaneria di Porto di Termoli alla sezione UNMIG competente del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche, la quale, dopo averli vagliati, ne trasmetterà copia al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, esprimendo al tempo stesso un parere circa la conformità volumetrica e qualitativa delle acque di strato prodotte e reiniettate.

Art. 5

Il Comando del Compartimento Marittimo di Termoli dovrà individuare un ente o Istituto pubblico di fiducia dell'Amministrazione in grado di fornire un supporto tecnico-scientifico adeguato per l'espletamento delle funzioni e per la verifica degli adempimenti e delle prescrizioni previste dal presente decreto.

Il Comando del Compartimento Marittimo di Termoli dovrà comunicare l'ente o l'Istituto pubblico individuato al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, che si riserva entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, di esprimere eventuali osservazioni in merito.

La Capitaneria di Porto di Termoli con l'ente o l'istituto pubblico designato effettuerà sopralluoghi periodici ed occasionali con una frequenza minima di quattro/anno per l'espletamento delle seguenti operazioni e verifiche:

- a) dovranno essere effettuati, campionamenti di acqua di strato prodotta nei punti di prelievo di cui al comma b) dell'articolo 4 redigendo un apposito verbale di campionamento. Per tali campioni dovranno essere effettuate analisi qualitative ricercando i costituenti riportati nel comma a) dell'Allegato 1 utilizzando procedure analitiche validate. Per le sostanze additive indispensabili l'analisi dovrà essere effettuata secondo la metodiche di riferimento dichiarate dall'EDISON S.p.A.;
- b) dovrà essere verificata la correttezza dell'archiviazione dei dati relativi ai volumi di acque di strato riportate sui registri e sul giornale di bordo del supply vessel di cui al comma a) dell'articolo 4 e la corrispondenza dei quantitativi di acque di strato reiniettate e delle sostanze additive indispensabili utilizzate rispetto a quanto espresso nel presente Decreto autorizzativo;
- c) dovrà essere constatato l'espletamento delle verifiche dei sistemi di sicurezza e controllo così come prescritto al comma c) dell'articolo 4;
- d) dovrà essere verificata l'ottemperanza degli adempimenti e delle prescrizioni previste dal presente decreto.

La Capitaneria di Porto di Termoli, in riferimento agli esiti degli accertamenti e alle verifiche eseguite di concerto con l'ente o l'istituto pubblico designato, redigerà una relazione tecnica che dovrà altresì contenere i risultati delle analisi di cui al comma a) del presente articolo ed una valutazione della rispondenza delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque da reiniettare rispetto ai valori dichiarati al momento della richiesta autorizzativa e rispetto ai risultati dalle analisi di controllo di cui al comma b) dell'articolo 4 effettuate dall' EDISON S.p.A..

La relazione tecnica, comprensiva di un parere circa le verifiche effettuate, dovrà essere inviata, con cadenza annuale, tenuto conto della trasmissione da parte della EDISON S.p.a. della relazione di cui all'art. 4 lettera c), al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e al Ministero dello Sviluppo Economico, mentre i rapporti di prova delle analisi dovranno essere conservati presso la stessa Capitaneria di Porto di Termoli. Tutti i dati e le informazioni relative alla elaborazione dei rapporti di prova e alle relazioni dovranno altresì essere archiviati e custoditi a cura dell'Ente o Istituto pubblico designato ed essere così disponibili su richiesta del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare o del Ministero dello Sviluppo Economico.

9

Art. 6

Tutte le spese relative alle attività di controllo e verifica sono a completo carico della Società EDISON S.p.A..

La Società EDISON S.p.A. è tenuta a collaborare e a realizzare quanto venisse considerato necessario dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Capitaneria di Porto di Termoli o dagli organi da essi incaricati al fine di esercitare l'attività di controllo.

La Società EDISON S.p.A., nell'esecuzione delle attività autorizzate con il presente decreto e di tutte le operazioni ad esse connesse, è responsabile di eventuali danni provocati a terzi, persone o cose che diano luogo a richiesta di risarcimento ex art. 2043 c.c. nonché degli ulteriori danni derivanti all'ambiente. A tal fine, vengono prestate dalla Società le garanzie fideiussorie di cui in narrativa.

Art. 7

La Società EDISON S.p.A. dovrà preventivamente comunicare al Capo del Compartimento Marittimo di Termoli le operazioni di reiniezione e le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria relative al trasporto e/o agli impianti di reiniezione delle acque di strato dandone completa descrizione e motivazione. Tali comunicazioni dovranno essere inviate, per le operazioni di reiniezione e per la manutenzione ordinaria, con almeno 48 ore di anticipo mentre per la manutenzione straordinaria, appena determinate le problematiche e gli interventi da effettuare.

In tale comunicazione, qualora vi sia necessità di sospendere l'attività di reiniezione autorizzata dal presente decreto, dovranno essere riportate e dettagliate le eventuali modalità alternative di smaltimento delle acque di strato prodotte.

Art. 8

La Società EDISON S.p.A. dovrà informare tempestivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero dello Sviluppo Economico, per il tramite della Capitaneria di Porto di Termoli, circa eventuali modifiche apportate alle modalità di effettuazione delle operazioni, comunicando gli eventuali nuovi elementi di conoscenza acquisiti in relazione alle operazioni autorizzate dal Decreto.

Art. 9

L'autorizzazione concessa con il presente decreto è valida per un periodo di quattro anni. L'autorizzazione può essere sospesa a giudizio insindacabile del Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare d'intesa con il Ministro dello Sviluppo Economico ovvero dai dirigenti in luogo incaricati o, in caso di necessità e di urgenza, del Capo del Compartimento Marittimo di Termoli, che ne darà immediata comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Ministero dello Sviluppo Economico. Essa può, per qualsiasi motivo, essere modificata, in merito alle prescrizioni ed ai termini da rispettare, come pure revocata a giudizio insindacabile dell'autorità che l'ha emessa.

In ogni caso la Società EDISON S.p.A. non potrà avere nulla a pretendere per l'avvenuta sospensione, modifica o revoca dell'autorizzazione.

Art. 10

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero dello Sviluppo Economico si riservano il diritto di accedere in qualunque momento agli impianti con proprio personale o con personale di organismi delegati, compiendo ispezioni ed effettuando ogni altro accertamento connesso all'esercizio della reiniezione.

Art. 11

L'eventuale rinnovo della presente autorizzazione è subordinato alla presentazione, almeno sei mesi prima della scadenza, della domanda di rinnovo accompagnata dalla documentazione tecnica presentata per l'autorizzazione debitamente aggiornata.

Art. 12

Il presente decreto è efficace a decorrere dalla data di notifica dello stesso che verrà eseguita a cura della Capitaneria di Porto di Termoli.


La Capitaneria di Porto di Termoli dovrà inoltre trasmettere copia del presente decreto debitamente sottoscritta dalla persona designata dalla Società EDISON S.p.A. quale proprio rappresentante, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Ministero dello Sviluppo Economico.

Roma, il 01.12.09

 IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Aldo COSENTINO

IL RAPPRESENTANTE
DELLA SOCIETA' EDISON SPA

ING. STEFANO EVANGELISTA





Allegato 1

a) Costituenti da ricercare per ogni prelievo di acqua:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| - Salinità | - Fosfati (PO_4^{3-}) |
| - Temperatura | - Solfuri |
| - Peso specifico a 15° C | - Fluoruri |
| - pH | - Stronzio |
| - Conducibilità | - Arsenico |
| - Solidi Sospesi | - Cromo |
| - Alcalinità | - Piombo |
| - Sodio | - Cadmio |
| - Potassio | - Mercurio |
| - Calcio | - Rame |
| - Magnesio | - Nichel |
| - Alluminio | - Bario |
| - Ferro | - Selenio |
| - Litio | - Zinco |
| - Manganese | - Formiati |
| - Cloruri | - Acetati |
| - Bromuri | - Propinati |
| - Acido bórico | - Butirati |
| - Azoto totale | - Idrocarburi C7-C30 |
| - Azoto ammoniacale | - Benzene, Toluene e Xilene (BTX) |
| - Solfati | - Oli Totali |
| - Silice (SiO_2) | |
| - COD | |

Inoltre dovranno essere ricercati tutti gli additivi riportati nella dichiarazione delle sostanze additive utilizzate della società EDISON S.P.A. allegata al presente decreto.

b) Frequenze di campionamento:

Punto di prelievo		Frequenza di campionamento
1	Dal separatore posizionato sulla piattaforma "Rospo Mare B"	Trimestrale
2	Valvola manuale posizionata immediatamente prima della testa di pozzo di reiniezione ubicata sulla piattaforma "Rospo Mare B"	Ad ogni operazione di reiniezione
3	Valvola manuale posizionata a valle della cisterna di stoccaggio n. "6 sx" del galleggiante "Alba Marina" sulla linea di trasferimento al mezzo di assistenza	Ad ogni operazione di reiniezione



ALLEGATO N. 4

**DICHIARAZIONE DELLE SOSTANZE ADDITIVE UTILIZZATE
NELLA FASE DI REINIEZIONE
CON INDICAZIONE DELLE QUANTITA' IMPIEGATE**



DICHIARAZIONE DELLE SOSTANZE ADDITIVE UTILIZZATE

- La sottoscritta Edison S.p.A., esercente l'attività di produzione e coltivazione idrocarburi, con sede legale in Milano, Via Foro Buonaparte, 31 e Distretto Operativo in San Giovanni Teatino (CH), via Aterno 49 (telefono 085 4467.1), contitolare nonché rappresentante unico della concessione mineraria di idrocarburi denominata "B.C8.LF", rappresentata dall'ing. Di Nardo Giovanni nato a Ari (CH) il 13/06/1952, residente a Ari (CH) in Via S. Pietro in qualità di titolare della suddetta concessione mineraria
- con riferimento alla richiesta di autorizzazione alla reiniezione in unità geologiche profonde attraverso il pozzo denominato "RSM 210" delle acque di strato derivanti dalla coltivazione del giacimento ad olio di Rospo Mare ricadente nella concessione mineraria B.C8.LF;
- sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che nella fase di reiniezione vengono utilizzate le seguenti sostanze additive nelle concentrazioni indicate:

- anticorrosivo (CHIMEC 1165) immesso a 40 ppm durante il trasferimento dell'acqua dal galleggiante "Alba Marina" al supply vessel che successivamente invia l'acqua di strato sulla piattaforma "RSM-B" per la reiniezione attraverso il pozzo RSM 210;
- biocidi (CHIMEC 7564 o CHIMEC 7565) questi prodotti vengono utilizzati alternati e immessi a 1000 ppm durante il trasferimento dell'acqua di strato dal galleggiante "Alba Marina" al supply vessel che successivamente invia l'acqua sulla piattaforma "RSM-B" per la reiniezione attraverso il pozzo "RSM 210";
- de-ossigenante (CHIMEC 4063) immesso a 200 ppm durante la reiniezione dell'acqua di strato attraverso il pozzo "RSM 210".

Dichiara inoltre che le sopra citate sostanze rappresentano additivi indispensabili per impedire corrosioni, fenomeni di ossidazione nonché lo sviluppo di microrganismi che danneggerebbero le condotte e gli impianti di reiniezione.

San Giovanni Teatino, 20/05/2008

Edison S.p.A.
Giovanni Di Nardo
Ing. Giovanni Di Nardo

Allega:

- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
UFFICIO GENERALE PER LA P.I.

LA RAZZA
 Cognome GIANNINI ANTONIO
 Data di nascita 15 giugno 1952
 Sesso M
 Stato civile 26 a I^a s.a.
 Luogo di nascita ARI, CHIETI
 Nazionalità ITALIANA
 Partecipazione ARI (CA)
 Numero della Liberatoria nr. 35
 Stato civile celib
 Professione Ingegnere
 CONDOMINI E CONTRASSEGNI SEMENTI
 Deniera 1,75
 Capelli castano
 Occhi azzurri
 Segni particolari N.N.



Nome del titolare Giuseppe D. Nardella
 ARI 22-10-2005


Il SINDACO
GIUSEPPE D'ANGELO
Franceschi



22/10/2010

UFFICIO GENERALE PER LA P.I.
 (Stampa illeggibile)

AM 6168454



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
ARI (CH)

CARTA D'IDENTITA'
 N° AM 6168454

DI
 GIUSEPPE D'ANGELO

